



# Comune di Arnara

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 29.12.2021

OGGETTO	Revisione, ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell' art. 20 D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i..Approvazione della ricognizione al 31.12.2020.
---------	--

L'anno Duemilaventuno (2021), addì VENTINOVE mese di DICEMBRE alle ore 17,05 nella CASA COMUNALE (Sala Polifunzionale)

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs.267/2000 e del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA STRAORDINARIA e PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Dopo l' appello iniziale, al presente punto risultano i signori consiglieri :

FIORI MASSIMO  
CECCONI DIEGO  
ROMA ROBERTO  
ROSSI TOMMASO  
FIORI RAFFAELLA  
PICARAZZI ANDREA  
SALVATORI MARIO  
BATTAGLINI GIACINTA  
CAPOGNA FILIPPO  
LOZZI ANTONIO  
INCITTI GABRIELE

- SINDACO  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE  
-CONSIGLIERE

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
Tot. Presenti – Assenti	6 5

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Emiliano Magnosi

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il

Sig. MASSIMO FIORI - *Sindaco* assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

Si passa all' illustrazione del 3° punto all' odg: Revisione e ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Approvazione della ricognizione al 31.12.2020.

Il Sindaco né illustra il contenuto. Non essendoci interventi si passa alla votazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

**Preso atto** che il T.U.S.P. stabilisce all'art. 4 che:

- ai sensi del comma 1: *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- ai sensi del comma 2: *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- ai sensi del comma 3: *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**Visto** l'art. 24 del T.U.S.P., il quale dispone: *“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. [...]”*;

**Dato atto** che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del T.U.S.P. il Comune di Arnara ha provveduto con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 2017;

**Visto** l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. che prevede: *“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;*

**Preso atto** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo altresì all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Vista** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

**Rilevato** che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione”, ed ancora, “(...) Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In*

*tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione";*

**Visti** gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)", così come pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti;

**Considerate** pertanto:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

**Rilevato** che

- il Comune di Arnara possiede unicamente una partecipazione diretta, pro quota per il 1,087%, nella SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone, costituita nel 2004 per il trattamento, smaltimento e raccolta dei rifiuti;
- la SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone rappresenta una società erogante un "servizio di interesse generale" per il Comune di Arnara in quanto si occupa del trattamento, smaltimento e raccolta dei rifiuti, servizio quest'ultimo di interesse pubblico e di primaria importanza;
- la partecipazione diretta, pro quota per il 1,087%, del Comune di Arnara nella SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone è da considerarsi quale partecipazione ammessa ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. e pertanto esclusa dalla razionalizzazione tramite dismissione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;

**Viste** le nuove Schede messe a disposizione dal MEF – Dipartimento del Tesoro ai fini della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

**Preso atto:**

- dell'esito della ricognizione effettuata alla data del 31.12.2020 e risultante dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- che dalla su menzionata ricognizione, il Comune di Arnara non è tenuto ad adottare un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile finanziario;

**Visto** il parere favorevole dell'organo di revisione verbale n. 12 del 23.12.2021;

**Visto** l'art. 42 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**Visti:**

- il d. lgs. 267/2000 (Tuel);
- il d. lgs. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**CON VOTI**

- Presenti n. 6
- assenti n. 5 (Rossi Tommaso, Battaglini Giacinta, Capogna Filippo, Lozzi Antonio e Incitti Gabriele)
- favorevoli n. 6
- contrari n. ///
- astenuti n. ///

espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente ripetute quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **di approvare** la ricognizione delle società nelle quali il Comune di Arnara detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dal d. lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed analiticamente dettagliata nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che per il Comune di Arnara non sussiste alla data del 31.12.2020 l'obbligo di adozione del piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
3. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune indicate nell'apposito allegato;
5. **di comunicare** alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

CON VOTI

presenti n. 6

assenti n. 5 (Rossi Tommaso, Battaglini Giacinta, Capogna Filippo, Lozzi Antonio e Incitti Gabriele)

favorevoli n. 6

contrari n. ///

astenuti n. ///

espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

***COMUNE di ARNARA***

*Provincia di Frosinone*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020**

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ARNARA

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COD. FISCALE	FORMA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
SAF - Società Ambiente Frosinone	Società per azioni	90000420605	Diretta	1,087%	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti



# SCHEMA DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	90000420605
Denominazione	Società Ambiente Frosinone S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Frosinone
Comune	Colfelice
CAP	03030
Indirizzo	Strada Prov. Ortella km. 3
Telefono	+39 0776 526811
FAX	+39 0776 526811
Email	info@safspa.it

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Attività 2	20.01.08 - Intermediazione per il trattamento e valorizzazione dell'umido da raccolta differenziata

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	102
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3 (+2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	sconosciuto
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 (+2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	109.512,64*

\*Corrispettivi spettanti al Collegio Sindacale e al revisore unico per l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 14, comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs n. 39/2010, svolta per l'esercizio chiuso al 31/12/2020. La società non distingue i corrispettivi.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	- 651.246	- 372.437	1.215.723	-927.322	413.805

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.161.838	25.395.386	21.270.677
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.537.877	2.432.960	5.934.369
di cui Contributi in conto esercizio			

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,087%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento dei rifiuti urbani e del recupero e valorizzazione del CDR/CSS ed intermediazione per il trattamento e valorizzazione dell'umido da raccolta differenziata
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	La società viene esclusa dagli interventi di razionalizzazione in quanto svolge un servizio di interesse generale quale è quello di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

# SCHEDA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, d. l. n. 90/2014)

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	90000420605
Denominazione	Società Ambiente Frosinone S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Frosinone
Comune	Colfelice
CAP	03030
Indirizzo	Strada Prov. Ortella km. 3
Telefono	+39 0776 526811
FAX	+39 0776 526811
Email	<a href="mailto:info@safspa.it">info@safspa.it</a>

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Attività 2	20.01.08 - Intermediazione per il trattamento e valorizzazione dell'umido da raccolta differenziata

## DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	102
Approvazione bilancio 2020	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

## Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
E) I-Immobilizzazioni immateriali	8.445

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
E) II-Immobilizzazioni materiali	7.924.025
E) III-Immobilizzazioni finanziarie	25.100
Totale Immobilizzazioni (B)	7.957.570
C) II-Crediti (valore totale)	34.694.130
Totale Attivo	49.995.785
A) I Capitale / Fondo di dotazione	965.520
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	3.825.301
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0
A) IX Utili (perdite) esercizio	(651.246)
Perdita ripianata nell'esercizio	0
Fatrimonio Netto	4.139.575
D) - Debiti (valore totale)	34.345.990
Totale passivo	49.995.785
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	25.699.715
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	22.161.838
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.537.877
di cui "Contributi in conto esercizio"	0
B. Costi della produzione /Totale costi	26.751.436
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	4.699.627
C.15) Proventi da partecipazioni	0
C.16) Altri proventi finanziari	625.706
C17) Interessi e altri oneri finanziari	419.466
C.17bis) Utili e perdite su cambi	0
Totale C) - Proventi e oneri finanziari	206.240
Totale D) - Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,087%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata	

#### QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno
Tipo di controllo (organismo)	Scegliere un elemento.

#### AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	Sì
Settore	Trattamento dei rifiuti urbani e del recupero e valorizzazione del CDR/CSS
Ente Affidante	Altro
Specificazione Ente Affidante	Regione Lazio - Società ex art. 113 Tuel

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	59.000

**DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	si		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio	59.000	19.129,60	38.065,55
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite			
Oneri per acquisizione di quote societarie			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite)			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione			
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme)			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse			
Altre spese verso organismi partecipati			
Totale oneri			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione			
Entrate per cessione quote			
Altre entrate da organismi partecipati			
Totale entrate			
Crediti nei confronti della partecipata			
Debiti nei confronti della partecipata			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione	

# SCHEDA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, d. l. n. 90/2014)

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	90000420605
Denominazione	Società Ambiente Frosinone S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	
La società è un GAL	

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Frosinone
Comune	Colfelice
CAP	03030
Indirizzo	Strada Prov. Ortella km. 3
Telefono	+39 0776 526811
FAX	+39 0776 526811
Email	info@safspa.it

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.09 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Attività 2	20.01.08 - Intermediazione per il trattamento e valorizzazione dell'umido da raccolta differenziata

## RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE

Non ricorre la fattispecie indicata.



# **SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

## **1. INTRODUZIONE**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P..

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P., "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede al comma 1 che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare il comma 2 del medesimo art. 20 impone l'adozione da parte dell'amministrazione pubblica di un piano di razionalizzazione, accompagnato da apposita relazione tecnica, ove rivelino:

- a) "partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale*

**SCHEDA RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4°.*

Il comma 3 prescrive invece che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità previste *“all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4°”.*

Nel caso in cui l'Ente abbia adottato un piano di razionalizzazione negli anni precedenti, il successivo comma 4 impone allo stesso l'obbligo di approvare entro il 31 dicembre dell'anno successivo una relazione sullo stato di attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti e che venga trasmesso con le modalità prescritte dalla norma stessa.

### **3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE DI ARNARA**

Il Comune di Arnara come analizzato già in precedenza possiede esclusivamente una partecipazione azionaria diretta, pro quota per il 1,087%, nella SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone.

La SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone ha come scopo primario quello di organizzare e gestire in favore dei Comuni soci i *“servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione e di conseguente commercializzazione ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili prodotti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale”.* La Società Ambiente Frosinone eroga pertanto in favore del Comune di Arnara un servizio pubblico locale di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

L'attività primaria e principale svolta dalla Società Ambiente Frosinone quale attività sostanzialmente di raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dai Comuni soci, tra i quali figura lo stesso Comune di Arnara, è da considerarsi a tutti gli effetti quale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 175/2016. Inoltre per tale partecipazione si ritiene non possano essere applicati quei criteri di eliminazione o aggregazione previsti dalla normativa.

La riconducibilità della partecipazione azionaria della Società Ambiente Frosinone tra le partecipazioni ammesse dal T.U.S.P. e la circostanza per cui non sussistono ulteriori partecipazioni del Comune di Arnara in società, escludono pertanto la necessità e doverosità che l'Ente adotti un Piano di razionalizzazione.

### **4. CONCLUSIONI**

Sulla scorta della ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Arnara alla data del 31.12.2020 emerge che:

1. l'Ente ha una partecipazione diretta, pro quota del 1,087%, nella SAF – Società Ambiente Frosinone;
2. la SAF – Società Ambiente Frosinone svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.;
3. la partecipazione dell'Ente nella società è pertanto da ritenersi sostanzialmente ammessa;
4. l'Ente, non avendo ulteriori partecipazioni, **non è tenuto ad adottare un Piano di razionalizzazione.**



**COMUNE DI ARNARA**  
Provincia di Frosinone  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Verbale n. 12 del 23/12/2021**

Oggetto: Parere su Revisione e ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Approvazione della ricognizione al 31.12.2020.

Il Revisore dei Conti del Comune di Arnara, dott. Domenico Lopardo, nominato per il triennio 2021 - 2023 con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale del 26/06/2021;

**VISTO**

il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" e s.m.;

gli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;

lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente;

i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016;

**RILEVATO** che

il Comune di Arnara possiede unicamente una partecipazione diretta, pro quota per il 1,087%, nella SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone, costituita nel 2004 per il trattamento, smaltimento e raccolta dei rifiuti:

Società	Codice fiscale	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Tipo di partecipazione	Attività svolta
SAF Società Ambiente Frosinone	9000420605	2004	1,087 (55 soci)	DIRETTA	Trattamento smaltimento e raccolta rifiuti

la SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone rappresenta una società erogante un "servizio di interesse generale" per il Comune di Arnara in quanto si occupa del trattamento, smaltimento e raccolta dei rifiuti, servizio quest'ultimo di interesse pubblico e di primaria importanza;

la partecipazione diretta, pro quota per il 1,087%, del Comune di Arnara nella SAF s.p.a. - Società Ambiente Frosinone è da considerarsi quale partecipazione ammessa ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. e pertanto esclusa dalla razionalizzazione tramite dismissione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.;

**PRESO ATTO:**

che dalla su menzionata ricognizione, il Comune di Arnara non è tenuto ad adottare un piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016;

che per le predette società trattasi di partecipazione minoritaria sulle quali l'ente non ha la possibilità di esercitare alcuna influenza;

che non vi sono acquisizioni o dismissioni di enti o società partecipate che hanno modificato le condizioni di controllo degli enti strumentali;

che non sono presenti società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del d.lgs 118/2011;

VISTA

La pec inviata alla società Società Ambiente Frosinone Spa per la richiesta della conferma della partecipazione del Comune di Arnara al capitale sociale

l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016

VISTA

la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate secondo cui l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11).

In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

CONSIDERATO CHE

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

VISTO

Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario del 15.12.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. del d. lgs n. 267/2000;

Tutto Ciò Premesso

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile

FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale.

INVITA L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;

a verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Roma, 23/12/2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Domenico Lopardo



LOPARDO  
DOMENICO  
23.12.2021  
07:13:21  
GMT+00:00

Letto, approvato, sottoscritto.

**SINDACO**  
F.to Massimo Fiori

**Il Vice Segretario Comunale**  
F.to Dott. Emiliano Magnosi

Il sottoscritto Messo Comunale,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 13 0 DIC 2021 *al 14.01.2022*

Arnara, li

13 0 DIC 2021

*Albo 225/2021*



**IL MESSO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Arnara, li \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Emiliano Magnosi**

---

Per copia conforme all'originale



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Emiliano Magnosi**